

## **Comunicazione n. 0048847/24 del 14 maggio 2024**

inviata alla [...società X...]

Oggetto: [...società X...] - Nota sull'applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di OPA di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a), del D. Lgs n. 58/1998 e 49, comma 1, lett. b), n. 1) (ii), del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Si fa riferimento al Quesito trasmesso da codesta Società (" [...società X...]", l'"Emittente" o la "Società") in data [...], come integrato in data [...] (il "Quesito"), con il quale è stato chiesto alla scrivente di confermare l'applicabilità dell'esenzione OPA di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a), del D. Lgs n. 58/1998 ("Tuf") e 49, comma 1, lett. b), n. 1) (ii), del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), con riferimento all'operazione di ricapitalizzazione della Società (l'"Operazione") prevista nell'accordo di investimento stipulato in data [...] (l'"Accordo di Investimento") tra la stessa [...società X...] e [...società Y...] (" [...società Y...]" o "Investitore")

### **1. Descrizione della fattispecie**

In particolare, secondo quanto rappresentato nel citato Quesito, e segnatamente nelle integrazioni in data [...], l'Accordo di Investimento prevede, tra l'altro, quanto segue:

a) l'impegno dell'Investitore a fornire a [...società X...] nuova finanza in due tranches per complessivi [...omissis...], da corrispondersi entro il [...omissis...] e;

b) l'impegno di [...società X...] a deliberare, ovvero eseguire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quinquies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 – "CCII"), un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del c.c. e con sottoscrizione riservata all'Investitore (l'"Aumento di Capitale"), che lo stesso sarà tenuto a sottoscrivere mediante la conversione del credito [...omissis...].

Il medesimo Accordo di Investimento prevede, altresì, tra le condizioni sospensive inerenti alla erogazione [...omissis...] da parte dell'Investitore, la circostanza che "[...società X...], nell'ambito della Procedura di composizione negoziata della crisi, abbia concluso un accordo o più accordi con i creditori in grado di essere riversati all'interno di uno strumento ai sensi dell'art. 23, secondo comma lett. b) [i.e. piano attestato di risanamento] ovvero ex art. 57 del Codice della crisi [i.e. accordi di ristrutturazione dei debiti], con le percentuali di legge, che produca gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324 del medesimo codice e abbia depositato una domanda ai sensi dell'art. 54 del Codice della crisi, eventualmente precedute da un ricorso prenotativo ex art. art. 44 o 54, comma 3, del CCII".

In tal senso, nella integrazione al Quesito del [...], si precisa che tale condizione "si intenderà verificata se [...società X...] riuscirà a depositare una domanda di omologa dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza che verrà prescelto da [...società X...] [...omissis...]".

### **2. Considerazioni di [...società X...]**

Con riferimento alla citata Operazione, la Società ritiene che "l'ingresso dell'Investitore nel capitale di [...società X...] in forza di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi delle norma del CCII, rientri espressamente nella fattispecie prevista dall'art. 49 comma 1, lett. b), n. (ii) che prevede un'esenzione dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto quando il superamento della soglia rilevante si realizza " in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la società versa in una situazione di crisi attestata da: [...] (ii) omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i debitori, ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, reso noto al mercato", essendo ... la disciplina degli accordi di ristrutturazione prevista dal CCII sostanzialmente equivalente a quella prevista dall'art. 182-bis della vecchia legge fallimentare."

Alla luce di quanto sopra esposto, la Società ha chiesto alla Consob di "confermare che il superamento della soglia di partecipazione al capitale sociale di [...società X...] rilevante ai fini OPA a seguito dell'esecuzione [dell'Aumento di Capitale], non comporti per l'Investitore l'obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUF, in quanto rientrante nella fattispecie di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), numero (ii) del Regolamento Emittenti."

### **3. Considerazioni**

Come noto, l'art. 106, comma 5, lett. a), del Tuf stabilisce che la Consob disciplina con regolamento i casi in cui il superamento delle soglie rilevanti ai fini OPA non comporta l'obbligo di offerta qualora tale superamento sia determinato, tra l'altro, da "operazioni dirette al salvataggio di società in crisi".

In attuazione di tale disposizione l'art. 49, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti prevede, tra l'altro, al n. 1) (ii) della citata lettera, che l'obbligo di offerta di cui all'art. 106 del Tuf non si applichi qualora il superamento della soglia rilevante si realizzi: "1) in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la società versa in una situazione di crisi attestata da:

(i) ammissione a una procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 o da altre leggi speciali;

(ii) omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i debitori, ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, reso noto al mercato;

(iii) richieste formulate da un'autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Testo unico, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005;

Nel caso in esame, atteso, che, come anticipato, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale di [...società X...] riveniente dal versamento di [...omissis...] da parte di [...società Y...] presuppone l'intervenuta omologa da parte del Tribunale del prospettato strumento di regolazione della crisi prescelto dalla Società ad esito della composizione negoziata - ovvero sia l'accordo di ristrutturazione del debito di cui agli artt. 57 e ss. del CCII -, si conferma che qualora [...società Y...] superasse la soglia rilevante ai fini della normativa in materia di OPA obbligatoria per effetto dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, troverà applicazione *ipso iure* l'esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a), del Tuf e 49, comma 1, lett. b), n. 1) (ii), del Regolamento Emittenti, essendo tale accordo di ristrutturazione dei debiti sostanzialmente riconducibile all'abrogato art. 182-bis della L.F..

\* \* \*

Da ultimo, si evidenzia che le considerazioni sopra esposte e relative conclusioni si basano sulla documentazione agli atti e sulle dichiarazioni rese nel Quesito, come successivamente integrato, e che ogni eventuale modifica o integrazione rispetto alle informazioni ad oggi comunicate alla Consob dovrà essere resa nota al fine di poter essere valutata. Pertanto, la conoscenza di circostanze diverse e/o ulteriori rispetto a quelle ivi rappresentate potrà comportare una diversa valutazione dell'operazione da parte della Consob. Resta fermo che la Consob non esprime alcuna valutazione in merito all'idoneità dell'Operazione ai fini del superamento della situazione di crisi in cui versa la Società.

IL PRESIDENTE  
Paolo Savona